

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2017
928/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL REGIME DI
REINTEGRAZIONE DEI COSTI RELATIVA ALL'IMPIANTO BRINDISI SUD**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella 1000^a riunione del 28 dicembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 314/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 314/2017/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 22 dicembre 2016, prot. Autorità 38141, del 23 dicembre 2016 (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la lettera dell'AGCM, del 4 maggio 2017, prot. Autorità 16344, del 5 maggio 2017 (di seguito: lettera AGCM);

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE dell'1 dicembre 2017, prot. Autorità 39464, del 4 dicembre 2017 (di seguito: seconda comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento dei mercati energetici;
- la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con il provvedimento 4 maggio 2017, comunicato all'Autorità con la lettera AGCM (di seguito: provvedimento AGCM 4 maggio 2017), l'AGCM ha reso obbligatori gli impegni che, modificando e integrando la versione degli impegni del 13 febbraio 2017, ENEL PRODUZIONE ha da ultimo presentato alla stessa AGCM in data 19 aprile 2017 (di seguito: impegni definitivi);
- gli impegni definitivi prevedono, tra l'altro, che:
 - in caso di ammissione al regime di reintegrazione dei costi dell'impianto Brindisi Sud, ENEL PRODUZIONE limiti volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a un importo non superiore a quanto indicato nel testo degli impegni e, in ogni caso, significativamente inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111 (di seguito: impegno n. 3);
 - qualora l'impianto non sia assoggettato al regime di reintegrazione dei costi ed ENEL PRODUZIONE consegua ricavi, al netto dei costi variabili riconosciuti, superiori a quanto indicato nel testo degli impegni, ENEL PRODUZIONE restituisca gli importi eccedenti (di seguito: impegno n. 1)
- con la deliberazione 314/2017/R/eel, l'Autorità ha:
 - ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Brindisi Sud per l'anno 2017;
 - chiuso il procedimento *ex* deliberazione 342/2016/E/eel avente ad oggetto l'impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE, anche in considerazione dell'assoggettamento – in esito al procedimento medesimo – del citato impianto alla regolazione asimmetrica rappresentata dal regime di reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111, con un rilevante

- risparmio rispetto all'applicazione dei criteri *ex* deliberazione 111, che può essere inteso a compensazione delle strategie adottate nell'anno 2016 con riferimento all'impianto Brindisi Sud ed evidenziate con la deliberazione 342/2016/E/eel;
- stabilito che, ai fini dell'implementazione dell'impegno n. 1 nel biennio 2018-2019, qualora l'impianto non risulti più assoggettato al regime di reintegrazione dei costi, gli eventuali importi eccedenti rispetto al limite indicato negli impegni definitivi siano comunque versati da ENEL PRODUZIONE a Terna e da quest'ultima destinati alla riduzione dei corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel MSD, di cui all'articolo 44 della deliberazione 111; ciò consente di porre un limite all'impatto sull'*uplift* derivante dall'operatività dell'impianto Brindisi Sud, anche nel caso in cui lo stesso non fosse assoggettato a uno dei regimi di essenzialità negli anni 2018 e 2019;
 - come anche sottolineato al punto 62 del provvedimento AGCM 4 maggio 2017, l'impegno definitivo sul limite superiore ai costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione *ex* deliberazione 111 consente di conseguire un risparmio che, *ceteris paribus*, può essere stimato, per l'anno 2018, in quasi 200 milioni di euro rispetto all'applicazione dei criteri *ex* deliberazione 111 e in quasi 100 milioni rispetto all'impegno assunto da ENEL PRODUZIONE con la prima comunicazione Enel;
 - l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111, valido per l'anno 2018, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111), include, tra gli altri, l'impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE;
 - agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
 - il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
 - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
 - ENEL PRODUZIONE, con la seconda comunicazione Enel, ha presentato, tra l'altro, istanza di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Brindisi Sud, per l'anno 2018;

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto Brindisi Sud, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori - soprattutto in termini di contenimento e stabilizzazione del corrispettivo *uplift* - nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento all'impianto Brindisi Sud, accogliere, per l'anno 2018, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE, con la seconda comunicazione Enel, come integrate, per l'impianto Brindisi Sud, dall'impegno n. 3 presentato dal medesimo utente all'AGCM nell'ambito degli impegni definitivi;
- precisare che:
 - l'importo massimo al quale ENEL PRODUZIONE si è volontariamente impegnata a limitare i costi fissi per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2018, relativo all'impianto Brindisi Sud, è pari all'importo indicato per il medesimo anno nel testo degli impegni definitivi;
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
 - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa e per l'anno 2018, l'istanza di ammissione dell'impianto Brindisi Sud al regime asimmetrico di reintegrazione, avanzata da ENEL PRODUZIONE con la seconda comunicazione omonima, come integrata dall'impegno n. 3 presentato dal medesimo utente all'AGCM nell'ambito degli impegni definitivi;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni